

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione	autonomielocali@certregione.fvg.it fax + 39 0432 555 465 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 2728/AAL del 01/09/2020, Prenumero 2872

OGGETTO: LR 9/2009, ART. 4. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2020. Approvazione riparto dei finanziamenti della Sezione III.

Il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione

Visto l'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che la Giunta regionale approvi annualmente, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;

Richiamata la deliberazione n. 1006 del 3 luglio 2020, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2020 (di seguito denominato Programma), ai sensi del citato articolo 4, comma 1, lettere a), d) ed f) della legge regionale 9/2009;

Considerato che la Sezione III del Programma, partendo dall'analisi delle situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell'ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale, e tenendo altresì conto dello stato di emergenza epidemiologica e del rischio sanitario, prevede il finanziamento degli interventi in materia di sicurezza dei Comuni singoli o associati non dotati di un Corpo di polizia locale, definendo altresì le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi medesimi;

Richiamato il paragrafo 3 della Sezione III del Programma che individua quali tipologie di interventi finanziabili, l'acquisto di strumentazioni e dispositivi di protezione individuale (DPI), e di prodotti idonei alla sanificazione di locali, strumentazioni e dispositivi di protezione riutilizzabili;

Considerato che il paragrafo 3 della Sezione I del Programma riporta in tabella le risorse disponibili per l'attuazione della Sezione III del Programma così individuate:

- per il finanziamento degli interventi di parte corrente euro 700.000,00 a carico del capitolo 1710 recante "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali - parte corrente" Missione 03 - programma 02 - macroaggregato 104" dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e

per l'anno 2020;

Richiamato il paragrafo 2 della Sezione III del Programma che individua, quali enti locali beneficiari del finanziamento, i Comuni singoli, i Comuni capofila di forme associative tra Comuni, le Comunità di cui alla legge regionale 21/2019 e le Unioni territoriali intercomunali, che al momento della presentazione della domanda non siano dotati di un Corpo di polizia locale;

Atteso che, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.3 della Sezione III del Programma, il riparto dei finanziamenti avviene con decreto del Direttore del Servizio regionale competente in materia di sicurezza entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande;

Dato atto che alla data del 03 agosto 2020, termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli enti locali (trenta giorni dall'approvazione definitiva del Programma, secondo quanto previsto dal paragrafo 5.1.1 della Sezione III del Programma), sono pervenute al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione n. 44 domande;

Rilevato, altresì, che le domande pervenute nei termini rispondono ai requisiti previsti dalla Sezione III del Programma e risultano ammesse al riparto;

Considerato che, ai sensi del paragrafo 4 della Sezione III del Programma, il riparto dei finanziamenti da assegnare a ciascun beneficiario è ripartito sulla base del numero di operatori effettivi, dichiarati in sede di presentazione della domanda;

Ritenuto di approvare il piano di riparto, per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario, per l'importo complessivo di euro 700.000,00, contenuto nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, relativi agli interventi previsti dalla Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 3 luglio 2020;

Preso atto che, ai sensi del paragrafo 5.4 della Sezione III del Programma, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente decreto, il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione adotta il decreto di concessione del finanziamento e contestuale liquidazione;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

Vista la legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020- 2022);

Vista la D.G.R. n. 2283 del 27 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2020 s.m.i;

DECRETA

1. Per le motivazioni esposte in premessa, di approvare il piano di riparto per gli interventi previsti

dalla Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 3 luglio 2020, di euro 700.000,00 (settecentomila/00) per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Il presente decreto è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione "Polizia locale e sicurezza" e comunicato agli Enti individuati nell'allegato A al presente decreto entro 15 giorni dalla data di adozione;
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione adotta il decreto di concessione del finanziamento e contestuale liquidazione; delle somme spettanti a ciascun beneficiario;
4. La spesa di complessiva di euro 700.000,00 graverà sul capitolo 1710 recante "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali - parte corrente" Missione 03 – programma 02 - macroaggregato 104" dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per l'anno 2020.

Il Direttore del Servizio
Stefano Rossi
(firmato digitalmente)